

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**  
**DEL CONSORZIO PUBBLICO PER LO SVILUPPO**  
**INDUSTRIALE DI OLBIA**

**ALLEGATO ESSENZIALE DELLA**  
**DELIBERA COMMISSARIALE N. 579 DEL 15.09.2000**



## INDICE

<u>TITOLO I° - NATURA E MODALITA' DELLA DISTRIBUZIONE</u> .....	6
<u>Gestione dell'acquedotto</u> .....	6
<u>Articolo 1</u> .....	6
<u>Carta del servizio pubblico</u> .....	6
<u>Articolo 1 bis</u> .....	6
<u>Vigilanza igienico - sanitaria</u> .....	6
<u>Articolo 2</u> .....	6
<u>Natura dell'acqua</u> .....	6
<u>Articolo 3</u> .....	6
<u>Sistema di distribuzione dell'acqua</u> .....	7
<u>Articolo 4</u> .....	7
<u>Specie delle Convenzioni</u> .....	7
<u>Articolo 5</u> .....	7
<u>Durata delle concessioni</u> .....	7
<u>Articolo 6</u> .....	7
<u>Modalità per la disdetta</u> .....	7
<u>Articolo 7</u> .....	7
<u>TITOLO II° - CONVENZIONI</u> .....	8
<u>Norme Generali</u> .....	8
<u>Articolo 8</u> .....	8
<u>Diritto alla fornitura idrica</u> .....	8
<u>Articolo 9</u> .....	8
<u>Scarico delle Acque</u> .....	9
<u>Articolo 10</u> .....	9
<u>Articolo 11</u> .....	9
<u>Norme per le forniture idriche</u> .....	9
<u>Articolo 12</u> .....	9
<u>Articolo 13</u> .....	9
<u>Domanda per le forniture idriche</u> .....	10
<u>Articolo 14</u> .....	10
<u>Diritto di rifiuto e revoca delle forniture idriche</u> .....	11
<u>Articolo 15</u> .....	11
<u>Modalità successive alla richiesta di forniture idriche</u> .....	11
<u>Articolo 16</u> .....	11
<u>Articolo 16 bis</u> .....	11
<u>Articolo 17</u> .....	11
<u>Norme per il pagamento delle spese</u> .....	12
<u>Articolo 18</u> .....	12
<u>Articolo 19</u> .....	12
<u>Esecuzione e manutenzione delle condotte</u> .....	12
<u>Articolo 20</u> .....	12
<u>Articolo 21</u> .....	12



<u>Articolo 22</u> .....	13
<u>Articolo 23</u> .....	13
<u>Impegnativi annuali</u> .....	13
<u>Articolo 24</u> .....	13
<u>Trapassi di utenza</u> .....	14
<u>Articolo 25</u> .....	14
<u>Variazione di tariffe del Regolamento</u> .....	14
<u>Articolo 26</u> .....	14
<u>Impegni per la fornitura dei consumi contrattuali</u> .....	14
<u>Articolo 27</u> .....	14
<u>Interruzione del servizio - effetti - rivalse</u> .....	14
<u>Articolo 28</u> .....	14
<u>Articolo 29</u> .....	15
<u>Risoluzione di diritto delle concessioni</u> .....	15
<u>Articolo 30</u> .....	15
<u>Responsabilità dell'utente e sull'uso e conservazione della derivazione</u> .....	15
<u>Articolo 31</u> .....	15
<u>Revoca della concessione per abusi</u> .....	16
<u>Articolo 32</u> .....	16
<u>Articolo 33</u> .....	16
<u>Norme speciali fontanine pubbliche ed altri impianti per usi pubblici</u> .....	16
<u>Articolo 34</u> .....	16
<u>Articolo 35</u> .....	17
<u>Articolo 36</u> .....	17
<u>Articolo 37</u> .....	17
<u>Consumo minimo garantito</u> .....	17
<u>Articolo 38</u> .....	17
<u>Articolo 39</u> .....	17
<u>Articolo 40</u> .....	17
<u>Garanzia per fornitura idrica a non proprietari</u> .....	18
<u>Articolo 41</u> .....	18
<u>Prezzo acqua</u> .....	18
<u>Articolo 42</u> .....	18
<u>Articolo 43</u> .....	18
<u>Concessioni stagionali</u> .....	19
<u>Articolo 44</u> .....	19
<u>Usi speciali</u> .....	19
<u>Articolo 45</u> .....	19
<u>Bocche da incendio</u> .....	19
<u>Articolo 46</u> .....	19
<u>Presenza unica per bocche incendio</u> .....	20
<u>Articolo 47</u> .....	20
<u>Norme per gli allacciamenti</u> .....	20
<u>Articolo 48</u> .....	20
<u>Articolo 49</u> .....	20



<u>Concessioni provvisorie natura delle forniture idriche provvisorie</u> .....	21
<u>Articolo 50</u> .....	21
<u>Articolo 51</u> .....	21
<u>Prezzi dell'acqua per forniture idriche provvisorie</u> .....	21
<u>Articolo 52</u> .....	21
<u>Norme di pagamento per forniture idriche provvisorie</u> .....	21
<u>Articolo 53</u> .....	21
<u>Articolo 54</u> .....	21
<u>TITOLO III° - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - ECCEDENZIE - MODI DI</u>	
<u>PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA</u> .....	22
<u>Misura e pagamento dell'acqua</u> .....	22
<u>Articolo 55</u> .....	22
<u>Eccedenze</u> .....	22
<u>Articolo 56</u> .....	22
<u>Modalità di pagamento</u> .....	22
<u>Articolo 57</u> .....	22
<u>Articolo 58</u> .....	23
<u>Ritardo nei pagamenti e azione di recupero dei crediti corrispettivi della fornitura</u> .....	23
<u>Articolo 59</u> .....	23
<u>Tipi degli apparecchi di misura - Manutenzione</u> .....	23
<u>Articolo 60</u> .....	23
<u>Posizione e custodia degli apparecchi di misura</u> .....	24
<u>Articolo 61</u> .....	24
<u>Guasti agli apparecchi</u> .....	24
<u>Articolo 62</u> .....	24
<u>Verbali di posa del contatore</u> .....	24
<u>Articolo 63</u> .....	24
<u>Rimozione e sostituzione del contatore</u> .....	25
<u>Articolo 64</u> .....	25
<u>Lettura dei misuratori</u> .....	25
<u>Articolo 65</u> .....	25
<u>Articolo 66</u> .....	25
<u>Irregolare funzionamento del contatore. Medie</u> .....	25
<u>Articolo 67</u> .....	25
<u>Verifica , a richiesta dei misuratori</u> .....	26
<u>Articolo 68</u> .....	26
<u>TITOLO IV - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI PRESCRIZIONE E</u>	
<u>MODALITÀ' COSTRUTTIVE</u> .....	26
<u>Articolo 69</u> .....	26
<u>Articolo 70</u> .....	26
<u>Articolo 71</u> .....	26
<u>Divieti</u> .....	27
<u>Articolo 72</u> .....	27
<u>Impianto di pompaggio</u> .....	27
<u>Articolo 73</u> .....	27



<u>Articolo 74</u> .....	28
<u>Modifiche</u> .....	28
<u>Articolo 75</u> .....	28
<u>Perdite, danni, responsabilità</u> .....	28
<u>Articolo 76</u> .....	28
<u>Vigilanza</u> .....	29
<u>Articolo 77</u> .....	29
<u>TITOLO V° - INFRAZIONI</u> .....	29
<u>Articolo 78</u> .....	29
<u>Articolo 79</u> .....	30
<u>TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE</u> .....	30
<u>Articolo 80</u> .....	30
<u>Articolo 81</u> .....	30
<u>Articolo 82</u> .....	30
<u>TABELLA "A"</u> .....	31
<u>TABELLA "B"</u> .....	32
<u>DOMANDA DI ALLACCIO IDRICO E FOGNARIO</u> .....	33
<u>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'</u> .....	34
<u>APPENDICE A</u> .....	35
<u>APPENDICE B</u> .....	37
<u>DISCIPLINARE TECNICO ALLEGATO ALL'AUTORIZZAZIONE</u> .....	38
del _____ prot. n. _____.....	38
<u>APPENDICE C</u> .....	44
<u>(convenzioni ordinarie)</u> .....	44
<u>APPENDICE D</u> .....	45
<u>(convenzioni provvisorie)</u> .....	45



## **TITOLO I° - NATURA E MODALITA' DELLA DISTRIBUZIONE**

### **Gestione dell'acquedotto**

#### **Articolo 1**

Ai sensi dell'art. 36 della L. 317/91 la titolarità della direzione, sorveglianza e gestione diretta o indiretta del servizio dell'acquedotto e il servizio di distribuzione dell'acqua agli utenti sono di pertinenza del Consorzio Pubblico per lo Sviluppo Industriale di Olbia ed esplicitati dallo stesso in conformità delle norme e disposizioni del presente Regolamento e delle leggi vigenti.

### **Carta del servizio pubblico**

#### **Articolo 1 bis**

Il presente regolamento deve intendersi specificatamente integrato dalla Carta del Servizio pubblico di acquedotto ai sensi dell'art. 2,c.1 L.273/95. Pertanto i principi ed i criteri contenuti nel D.P.C.M. del 29.06.1999 valgono quali elementi integrativi di contratto di fornitura. Per cui tutte le condizioni più favorevoli nei confronti degli utenti fissate nel precitato D.P.C.M. si intendono sostitutive di quelle riportate nei contratti di fornitura idrica.

### **Vigilanza igienico - sanitaria**

#### **Articolo 2**

Le funzioni di vigilanza e di controllo sono svolte dai presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale ai sensi della legislazione vigente.

### **Natura dell'acqua**

#### **Articolo 3**

L'acqua, sia potabile che grezza, distribuita nell'ambito dell'agglomerato industriale e nell'interesse di terzi, attraverso apposite condotte, è assoggettata a concessione.

I punti di prelievo, il dimensionamento delle condotte e le caratteristiche delle apparecchiature saranno determinati dall'ufficio tecnico del Consorzio e realizzati a spese dell'utente.

Ove la rete idrica per uso potabile e grezza è l'unica la concessione si intende anch'essa unica.



## **Sistema di distribuzione dell'acqua**

### **Articolo 4**

Le concessioni di acqua sono effettuate a deflusso libero misurato da apparecchi misuratori.

## **Specie delle Convenzioni**

### **Articolo 5**

Le convenzioni si dividono in:

- a) ordinarie;
- b) provvisorie;

Esse vengono accordate dalla Direzione Generale del C.P.S.I.O. su proposta del servizio tecnico competente sotto la osservanza delle norme del presente Regolamento e delle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nella convenzione per la fornitura idrica.

Gli schemi di convenzione vengono allegati al presente regolamento in appendice C (ordinarie) ed in appendice D (provvisorie).

## **Durata delle concessioni**

### **Articolo 6**

Le convenzioni ordinarie hanno di norma durata quinquennale. Esse possono avere inizio in qualsiasi giorno stabilendosi la scadenza contrattuale al 31 dicembre dell'anno in corso.

Le convenzioni provvisorie hanno durata pari ad un anno.

## **Modalità per la disdetta**

### **Articolo 7**

Gli utenti che non intendono rinnovare la convenzione per la fornitura dell'acqua, almeno tre mesi prima della scadenza dell'atto di concessione, e cioè entro il 30 settembre, devono dichiararlo per iscritto al Consorzio.

In mancanza di disdetta, salvo quanto disposto all'articolo 15 del presente Regolamento la fornitura si intende tacitamente rinnovata sino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Tutte le spese di bollo e registrazione inerenti alla stipula e rinnovo del contratto sono a carico degli utenti.



## TITOLO II° - CONVENZIONI

### Norme Generali

#### Articolo 8

E' assolutamente vietato utilizzare acqua di sottosuolo con impianti fissi o temporanei.

Coloro che per esigenze particolari avessero bisogno di perforare pozzi, dovranno farne preventiva domanda al Consorzio, corredandola di relazione giustificativa e potranno dare inizio all'iter autorizzativo previsto per legge e successivamente all'esecuzione dei lavori, dopo che il Consorzio avrà dato il proprio motivato assenso scritto sull'istanza.

E' comunque severamente vietato eseguire collegamenti diretti fra tubazioni alimentate dalle reti dell'acquedotto consortile ed impianti utilizzanti acque derivanti dal sottosuolo, sorgenti ,ecc., anche se tale collegamento è provvisto di dispositivi di sicurezza.

Ogni prelievo dell'acqua da parte dei privati, all'infuori dalle bocche di erogazione impiantate per regolari convenzioni, è vietato e considerato in mala fede anche agli effetti penali.

Per le industrie che all'entrata in vigore del presente Regolamento, abbiano già provveduto ad alimentare gli opifici industriali con impianti utilizzanti acque dal sottosuolo, il Consorzio provvederà, previa intesa con il competente servizio del Genio Civile, alla chiusura e piombatura dei pozzi che potranno essere riattivati solo in caso di assoluta necessità e comunque previo benessere del Consorzio.

In quest'ultimo caso il Consorzio provvederà a spese dell'utente ad installare e piombare un contatore volumetrico per la necessaria determinazione della tariffa delle acque usate.

L'infrazione delle succitate prescrizioni comporta la sospensione della somministrazione dell'acqua, nonché la revoca della concessione con le conseguenze di cui al successivo articolo 30.

### Diritto alla fornitura idrica

#### Articolo 9

Nelle strade già canalizzate o non il Consorzio, entro i limiti del quantitativo di acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, eroga la fornitura idrica esigendo dai richiedenti le spese per espropriazioni e/o servitù comprese qualora necessarie, per l'istruttoria tecnica , i diritti di allaccio, nonché le spese sostenute dal Consorzio per detti allacci.





## **Scarico delle Acque**

### **Articolo 10**

Ogni concessione d'acqua, per qualunque uso, è subordinato all'accertamento, da parte del Consorzio, che sia assicurato il regolare smaltimento delle acque di rifiuto mediante allacciamento alla rete fognante consortile o, in mancanza, con altro sistema ritenuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria e dal Consorzio. L'accertamento deve essere condotto anche ad evitare che possano prodursi inquinamenti di corsi d'acqua, o altri inconvenienti, tenute presenti le disposizioni di legge nonché le disposizioni particolari emanate dal Consorzio in materia di scarichi.

### **Articolo 11**

E' esclusa di norma la possibilità di concessione con derivazioni dalle condotte destinate alla alimentazione dei serbatoi.

Esse possono essere concesse soltanto quando concorrano particolari circostanze, a giudizio insindacabile del Consorzio e sotto l'osservanza di particolari disposizioni dallo stesso prescritte.

## **Norme per le forniture idriche**

### **Articolo 12**

Le forniture d'acqua sono fatte di norma ai proprietari, enfiteuti ed usufruttuari degli immobili industriali e agli affittuari.

In tale ultimo caso la durata della concessione non potrà eccedere i limiti della durata dell'affitto, comprovato da contratto di locazione di data certa.

### **Articolo 13**

Nel caso di più immobili consorziati la concessione viene fatta all'amministrazione dei consorziati che ne risponde ai sensi di legge.

Nel caso di immobili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'amministrazione unica, il Consorzio potrà ugualmente concedere che gli immobili stessi siano serviti ad una sola derivazione, sempre che i proprietari si rendano garanti di tutti i pagamenti inerenti all'utenza.



## Domanda per le forniture idriche

### Articolo 14

La domanda di fornitura idrica dovrà essere redatta in conformità di apposito modulo rilasciato dal Consorzio.

Essa dovrà essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome, residenza e dati anagrafici del richiedente;
- b) se proprietario, enfiteuta o affittuario dell'immobile per il quale viene fatta richiesta la concessione;
- c) indicazione presunta del consumo annuale così come indicato in tabella B;
- d) indicazione ed impegnativa di minimo consumo annuale;
- e) indicazione dell'immobile per il quale è fatta la richiesta;
- f) indicazione del codice fiscale e P.IVA del richiedente;
- g) planimetria indicante lo schema della rete idrica e fognante;
- h) ubicazione dei pozzetti di utenza;
- i) concessione edilizia;
- l) tipo di frazionamento;
- m) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 45 legge 47/85;
- n) agibilità dell'immobile od in mancanza l'istanza presentata al competente Ufficio Comunale ai sensi del D.P.R. n. 425/94.

Qualora l'utente non soddisfi il punto n) la fornitura verrà considerata come provvisoria e/o di cantiere.

La richiesta fatta dal proprietario deve essere accompagnata dal titolo dimostrante il proprio diritto sull'immobile; quella dell'affittuario, dal nulla osta del proprietario e dalla scrittura di fitto che ne dimostri la ulteriore durata superiore od uguale a quella prescritta dall'articolo 6.

Ogni domanda di fornitura d'acqua comporta, fra l'altro, il deposito, quale cauzione, di una somma pari ad una annualità del canone riferito al minimo contrattuale garantito (vedi tabella "B"), nonché il pagamento di corrispettivi fissati nella apposita tabella "A" che potrà essere aggiornato di anno in anno, dal Comitato Direttivo del Consorzio a titolo di concorso nella spesa di istruttoria e della pratica di concessione.

Tale prezzo resta efficace, perché l'utente possa ottenere la fornitura entro un periodo di mesi 6 (sei). Decorso tale termine occorrerà ripetere il versamento, salvo che il ritardo non sia dipeso dal Consorzio.



## **Diritto di rifiuto e revoca delle forniture idriche**

### **Articolo 15**

La Direzione Generale, previo accertamento, accoglie o respinge la domanda di concessione. Ne subordina l'accoglimento a modifiche o prescrizioni di sua determinazione.

Del pari sarà in facoltà della Direzione Generale di revocare in qualsiasi tempo la fornitura fatta o rifiutare il rinnovo, qualunque sia l'uso dell'acqua, qualora si verificassero condizioni eccezionali di erogazione o altri gravi motivi da vagliarsi insindacabilmente dal Consorzio.

## **Modalità successive alla richiesta di forniture idriche**

### **Articolo 16**

Accertata la possibilità della concessione, l'ufficio tecnico comunica al richiedente la specifica della spesa preventiva occorrente per ottenere la concessione, comprensiva delle spese occorrenti all'allaccio e delle altre somme dovute per depositi cauzionali a norma dei successivi articoli.

Il preventivo la cui validità sarà di gg.30, sarà redatto su base di apposita tariffa dei prezzi dei lavori e dei materiali approvata dalla Direzione consortile sentito il servizio tecnico competente e dalla stessa riveduta, quando occorran giustificati motivi, con l'aumento della percentuale delle spese generali, tecniche e di amministrazione pari al 20% dell'importo dei lavori e forniture.

La Direzione consortile può consentire, in casi del tutto eccezionali, al richiedente la fornitura idrica, l'esecuzione in proprio delle lavorazioni di cui sopra, fermo restando la propria attività di vigilanza e controllo.

### **Articolo 16 bis**

Nel caso in cui il richiedente provvedesse a sue spese alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie di interesse consortile, sempre con apposita autorizzazione C.P.S.I.O., il richiedente medesimo dovrà cederne la proprietà al Consorzio stesso.

### **Articolo 17**

Per ottenere la concessione il richiedente dovrà provvedere al versamento al Consorzio delle somme richieste a norma del presente Regolamento e procedere alla stipula di apposito atto di concessione-convenzione la cui stipula è delegata alla Direzione Generale su uno schema di cui alle appendici C e D.

Le stesse norme del presente articolo, oltre al versamento del rimborso spese per istruttoria pratica di cui al penultimo comma dell'articolo 14 valgono per lo



spostamento di derivazione di precedenti concessioni e/o riattivazioni di impianti esistenti

### **Norme per il pagamento delle spese**

#### **Articolo 18**

La Direzione consortile potrà concedere a richiesta dell'utente, che il pagamento delle spese di costruzione con i relativi interessi legali vigenti al momento, venga fatto ratealmente, secondo tempi e modalità determinate dalla Direzione stessa.

#### **Articolo 19**

Tutte le spese da farsi per conto dell'utente, per i lavori eseguiti direttamente dal Consorzio o a mezzo di installatori autorizzati, sono determinate in base ai prezzi delle tariffe di cui al precedente articolo 16.

In tutti i casi in cui il Consorzio esegua lavori a carico dell'utente, l'accertamento dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati è firmato dall'utente in segno di accettazione.

Nel caso che questa venga rifiutata, si procede in contraddittorio alle verifiche dei lavori e ove il rifiuto si ravvisi ingiustificato, le spese relative alla verifica verranno addebitate all'utente.

### **Esecuzione e manutenzione delle condotte**

#### **Articolo 20**

Spetta all'ufficio tecnico consortile di determinare il diametro della presa e le caratteristiche del contatore, in relazione ai consumi concessi all'utente nonché scegliere il luogo sia per la derivazione della presa sia per il collocamento del contatore.

Ogni derivazione sarà realizzata secondo le prescrizioni dell'ufficio Tecnico consortile. La Ditta risponderà con le penali previste dal seguente Regolamento per eventuali manomissioni dell'apparecchio misuratore.

#### **Articolo 21**

Qualsiasi lavoro di costruzione, ripartizione e manutenzione di qualsiasi condotta o apparecchio fisso e comunque fino all'apparecchio misuratore incluso è eseguito esclusivamente dal Consorzio direttamente o a mezzo degli installatori autorizzati dallo stesso, addebitando le spese all'utente interessato.

La Direzione consortile può consentire in via eccezionale, al richiedente la fornitura idrica, l'esecuzione in proprio delle lavorazioni di cui sopra, fermo restando la propria attività di vigilanza e controllo.



## Articolo 22

Le condotte stradali e le derivazioni trasversali costruite previa autorizzazione consortile a totale spesa degli utenti, per la parte ricadente in suolo consortile, appartengono al Consorzio restando all'utente il diritto d'uso per la erogazione richiesta e pertanto alcun compenso e/o indennizzo è dovuto a tale titolo a favore del costruttore utilizzatore.

Sono invece di proprietà dell'utente le condotte ricadenti nella sua privata proprietà, purché non siano precedenti l'apparecchio misuratore.

In ogni caso tutte le spese di gestione delle stesse saranno a totale carico degli utenti interessati alle manutenzioni medesime.

## Articolo 23

Tutte le verifiche, manovre, riparazione e manutenzioni occorrenti alle derivazioni della presa consortile fino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al Consorzio che addebiterà le spese di riparazione all'utente.

Di qualunque guasto delle condotte e degli apparecchi, di irregolarità nella erogazione, o inconvenienti di qualunque natura, l'utente ha, comunque, l'obbligo di dare immediato avviso al Consorzio.

## Impegnativi annuali

### Articolo 24

Per ogni concessione e per ogni uso cui l'acqua è destinata l'utente assume l'obbligo di un minimo consumo annuale garantito, così come indicato nella Tabella B, stabilito all'atto di utenza e da pagarsi anche quando non venga consumato.

Il minimo di consumo garantito per ogni fornitura non può essere ridotto per fatto dell'utente durante la concessione, salvo casi eccezionali da vagliarsi da parte del Consorzio. La Direzione consortile nel corso del rapporto può determinare l'aumento del consumo minimo garantito qualora il consumo medio effettivo per tre anni sia superiore del 30% a quello applicato. Il nuovo quantitativo sarà determinato in misura pari alla detta media ridotta del 30%. In tal caso dovrà sottoscrivere un nuovo atto di utenza e provvedere al pagamento della differenza del canone dovuto.

Il nuovo impegno andrà in vigore col primo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui vengono completati gli adempimenti prescritti.



## **Trapassi di utenza**

### **Articolo 25**

I contratti di fornitura d'acqua non potranno mai intendersi risolti per il fatto che l'immobile si trasferisca ad altri proprietari o usufruttuari venga concesso in locazione, anche se dovrà necessariamente provvedersi al relativo trasferimento della concessione.

Fermo restando che tre mesi prima del trasferimento della proprietà ovvero del personale godimento dell'immobile e/o dell'azienda dovrà essere data partecipazione scritta al Consorzio per consentire allo stesso la successiva valutazione o nuova concessione, la precedente proprietà ed i suoi eredi saranno sempre responsabili verso il Consorzio degli obblighi derivanti dal contratto, qualora i nuovi utilizzatori dell'utenza non assumano detti obblighi fino alla scadenza della concessione.

## **Variazione di tariffe del Regolamento**

### **Articolo 26**

Il Consorzio, qualora lo reperi opportuno, si riserva la facoltà di modificare le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento e di ciò ne darà comunicazione agli utenti.

I nuovi prezzi e le nuove norme avranno efficacia e vigore dal giorno stabilito nell'atto di approvazione ed in mancanza dal 1° gennaio successivo. Detti nuovi prezzi sono di diritto applicabili all'utente il quale avrà la sola facoltà di chiedere per scritto, con raccomandata AR, entro un mese dalla comunicazione consortile, la risoluzione della concessione.

## **Impegni per la fornitura dei consumi contrattuali**

### **Articolo 27**

Gli impegni del Consorzio circa i quantitativi giornalieri di acqua si riferiscono alle condotte a valle dell'apparecchio di misura e non ad altra bocca qualsiasi dell'impianto interno.

## **Interruzione del servizio - effetti - rivalse**

### **Articolo 28**

Il Consorzio non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione nelle condotte, pur provvedendo, come è possibile, con la maggiore sollecitudine a rimuovere le cause e l'utente non potrà pretendere per questo, alcun risarcimento di danni o rimborso di spesa, né la risoluzione del contratto.

In ogni caso la temporanea interruzione dell'acqua non dispensa l'utente dal pagamento del canone alle rispettive scadenze.



## **Articolo 29**

Nel caso in cui occorranzo urgenti e non previsti quantitativi di acqua, per l'estinzione di incendi, il Consorzio avrà facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

Anche in tali casi, l'utente non potrà pretendere alcun risarcimento di danni o rimborsi di spesa, né la risoluzione del contratto.

## **Risoluzione di diritto delle concessioni**

### **Articolo 30**

Le concessioni sono revocate ed il correlato rapporto convenzionale viene risolto con atto della Direzione Generale:

- a) nel caso di cessione o di fallimento dell'impresa utente;
- b) nel caso di distruzione o demolizione degli immobili o di dichiarata inagibilità dell'immobile da parte dell'Autorità competente ovvero accertate dalla struttura consortile;
- c) nelle ipotesi di accertata trasgressione delle norme edilizie ed ambientali ai sensi dell'art. 45 della L. 47/85.

Restano salvo i diritti del Consorzio, in ognuno di tali casi, per la riscossione dei crediti maturati.

La concessione si intende, inoltre, revocata senza l'intervento di atto alcuno da parte del Consorzio allorquando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese.

In tal caso il Consorzio ha diritto di riscuotere immediatamente, in un'unica soluzione, a titolo di penale, tutto l'importo dovuto fino al termine previsto per la concessione.

## **Responsabilità dell'utente e sull'uso e conservazione della derivazione**

### **Articolo 31**

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da guasti la derivazione e gli apparecchi costituenti l'impianto.

L'utente è responsabile verso il Consorzio dei danni provocati da qualsiasi causa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione. Analogamente deve provvedere ove occorra, a fare defluire una conveniente quantità di acqua nella stagione invernale per evitare che il gelo provochi danni alla derivazione ed agli apparecchi.

Sono sempre a carico dell'utente le spese per il disgelo e l'eventuali riparazioni e/o sostituzioni.



## **Revoca della concessione per abusi**

### **Articolo 32**

L'utente risponde nei confronti del Consorzio:

- a) per manomissioni della condotta fino all'apparecchio misuratore compreso;
- b) per destinazione dell'acqua ad uso diverso da quello per cui fu concesso;
- c) per arbitrarie derivazioni a favore di terzi.

La Direzione consortile, nei casi sopra menzionati, fermo restando che agli effetti penali l'utente deve intendersi costituito in mala fede, dispone la immediata chiusura della presa e la revoca della concessione.

L'utente può estendere l'impianto solo entro i confini della proprietà purché dopo l'apparecchio misuratore, l'acqua non sia destinata ad uso diverso da quello per cui è concessa.

La revoca della concessione, nel caso previsto nel precedente articolo e in tutti gli altri del presente Regolamento nei quali sia pronunciata per colpa dell'utente, non esime questi dal pagamento dei canoni dovuti fino al termine della concessione, i quali, anzi, devono essere pagati in un'unica soluzione a titolo di penale, indipendentemente dal rimborso dei danni.

Inoltre la Direzione consortile, per i casi suddetti, può a suo insindacabile giudizio, rifiutare ogni nuova concessione all'utente per un periodo estensibile fino a tre anni.

### **Articolo 33**

Qualora a richiesta dell'utente o per ragioni provocate dallo stesso, sia necessario chiudere o riaprire la rete consortile o parte di essa, l'utente è tenuto al pagamento di un rimborso spese per ogni intervento, nella misura che sarà stabilita di volta in volta dalla Direzione consortile in funzione del tempo occorrente per l'effettuazione dell'intervento e della messa in opera di accorgimenti particolari per diminuire i disagi determinatisi nei confronti di altre utenze.

## **Norme speciali fontanine pubbliche ed altri impianti per usi pubblici**

### **Articolo 34**

Sono impianti ad uso pubblico:

- a) le fontanine pubbliche nei limiti che saranno stabiliti dal Consorzio, tenute presenti le esigenze ambientali, sociali e tecniche;
- b) le bocche da innaffiamento di strade o giardini pubblici;
- c) gli impianti destinati al lavaggio e delle fognature e dei pubblici orinatoi.





### **Articolo 35**

E' vietato attingere acqua dagli impianti destinati agli usi di cui al precedente articolo per usi diversi da quelli specificatamente indicati dall'articolo stesso.

In caso di prelievi abusivi si procederà nei confronti dei trasgressori, a termine e di "Regolamento" e a termine di legge.

### **Articolo 36**

Dalle pubbliche fontanine è vietato, pena denuncia all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza e la revoca della concessione da disporre con atto della Direzione consortile:

- a) attingere e trasportare con mezzi di capacità superiore a litri cinquanta;
- b) applicare direttamente alle bocche di erogazione qualsiasi mezzo di conduzione dell'acqua;
- c) attingere acqua mediante canali, tubi ed altri mezzi per condurla in locali privati, pozzi, cisterne, in botti con o senza carro, ecc...
- d) provvedere al lavaggio di autovetture, autocarri, betoniere, ecc..

### **Articolo 37**

Omissis

### **Consumo minimo garantito**

#### **Articolo 38**

Il consumo contrattuale garantito per le forniture idriche, non mai inferiore al minimo annuale stabilito contrattualmente (vedi tabella B), sarà comunque sempre pagato dall'utente.

#### **Articolo 39**

La Direzione Generale del C.P.S.I.O. può revisionare alla fine di ogni triennio il citato minimo, e ove necessario, variare d'ufficio, anche in corso di contratto, il minimo garantito, quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 24.

#### **Articolo 40**

Per le concessioni in genere può inserirsi nella derivazione, dopo l'apparecchio di misura, un rubinetto idrometrico, in maniera da limitare, in base a clausola da stabilirsi



nel contratto, la massima erogazione in rapporto agli impegni contrattuali, eccezione fatta nei casi in cui deve essere assicurata la disponibilità della fornitura in casi di emergenza.

### **Garanzia per fornitura idrica a non proprietari**

#### **Articolo 41**

Ogni utente prima che venga eseguita la concessione, deve effettuare i versamenti ed i depositi stabiliti nell'apposita tabella (Tabella A) a garanzia degli impegni assunti.

I depositi, che dovranno essere intestati a favore del Consorzio Industriale, saranno infruttiferi. Questi verranno restituiti all'utente solo quando verrà a cessare la concessione e comunque dopo aver liquidato ogni debito con il Consorzio. Il Consorzio potrà incamerare i depositi fino a concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla legge.

#### **Prezzo acqua**

#### **Articolo 42**

Il prezzo dell'acqua concessa è stabilito inizialmente in:

- L. 990 al mc per acqua potabile destinata all'approvvigionamento delle aziende situate entro il perimetro territoriale del Piano Regolatore Industriale del C.P.S.I.O.;
- L. 1.650 al mc per le utenze stabili extra agglomerato Industriale;
- L. 570 al mc per acqua grezza (non trattata);
- L. 2.500 al mc per acqua potabile uso cantiere e/ o provvisorio e per quelle utenze stagionali ovvero per un periodo inferiore ai mesi 6;
- L. 2.900 al mc per acqua potabile per rifornimento autocisterne da effettuare direttamente presso l'impianto di potabilizzazione consortile;

Resta comunque salva la possibilità da parte del Consiglio Generale, entro il 30 novembre dell'anno in corso, di adeguare per l'anno successivo, il prezzo dell'acqua all'effettivo costo economico sostenuto dal C.P.S.I.O..

Il Consorzio si riserva la facoltà di stabilire prezzi differenti per soggetti pubblici e per soggetti diversi da quelli insediati in agglomerato industriale e regolarmente autorizzati.

#### **Articolo 43**

I canoni, le tariffe ed i prezzi di cui al presente Regolamento e/o preventivi consortili, non sono compresi di I.V.A. nè di qualsiasi imposta, tassa o contributo presente o futuro, sull'uso dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi misuratori.



Tutte le imposte, tasse, tributi di qualsivoglia specie natura presenti o futuri, che dovessero gravare sulle concessioni d'acqua, sull'esecuzione dei lavori e sulle forniture dei materiali di cui al presente Regolamento, sono a carico dell'utente.

### **Concessioni stagionali**

#### **Articolo 44**

Per le imprese a carattere stagionale l'utente ha la facoltà di fissare nel contratto di utenza impegnativi semestrali di consumo in corrispondenza ai periodi di maggiore o minore attività dell'industria.

### **Usi speciali**

#### **Articolo 45**

La direzione Generale compatibilmente con le necessità dell'agglomerato industriale, potrà fare concessioni di acqua, che potranno essere revocate dal Consorzio in base a sopraggiunte ed inderogabili necessità, ad aziende industriali confinanti con l'agglomerato, nonché a Comuni ed altri soggetti pubblici o privati quando questi ne facciano richiesta.

Per dette concessioni valgono e costituiscono impegno per l'utente tutte le norme del presente Regolamento.

### **Bocche da incendio**

#### **Articolo 46**

In seguito ad apposita domanda redatta secondo le prescrizioni dell'art. 14 la Direzione consortile può concedere speciali derivazioni per le bocche da incendio da impiantarsi all'interno dell'area di proprietà dell'utente.

La domanda di concessione di acqua per bocche da incendio da installarsi eventualmente all'interno di uno stabile deve essere sempre accompagnata dal progetto esecutivo dell'impianto interno, approvato dai Vigili del Fuoco. La Direzione consortile si riserva di prescrivere eventuali modificazioni e di verificare la rispondenza delle opere autorizzate con quelle eseguite.

Nel caso di non rispondenza non si darà luogo alla fornitura dell'acqua.

Tutte le modifiche o gli ampliamenti successivi dovranno essere segnalati al Consorzio prima dell'esecuzione.

I compiti affidati al Consorzio dal presente Regolamento si intendono estesi fino al limite della proprietà privata e comunque sino all'apparecchio misuratore.



## **Presa unica per bocche incendio**

### **Articolo 47**

Le diramazioni per bocche da incendio sono installate, con attacco diretto dalla tubazione consortile, e saranno indipendenti da qualunque altra derivazione.

E' comunque ammessa una deroga per quelle imprese le quali hanno gia' eseguito gli attacchi delle bocche antincendio direttamente dalla derivazione per uso civile e/o industriale.

In ogni caso anche per queste imprese e' comunque necessario avere il progetto approvato dai Vigili del Fuoco e l'autorizzazione scritta della Direzione del C.P.S.I.O..

I costi di diramazione sono a carico dell'utente.

Da tali diramazioni, come agli apparecchi stessi, è vietato di derivare qualsiasi tubazione, come è vietato per qualsiasi ragione d'uso prelevare acqua se non per estinzione di incendi.

Tutte le diramazioni per bocche da incendio verranno suggellate dal Consorzio e solo in caso di incendio o per le prescritte verifiche periodiche del normale funzionamento dell'impianto in parola l'utente potrà rompere il suggello per servirsi della presa, dandone però tempestivo avviso telegrafico al Consorzio, seguito da relazione giustificativa.

La rottura del suggello non per causa di incendio o la mancanza di avviso prescritto, entro 24 ore dalla segnalazione, danno luogo alla sanzione di cui all'articolo 78.

## **Norme per gli allacciamenti**

### **Articolo 48**

Il contatore idrico deve essere collocato in apposita nicchia, dotata di sportello con chiusura a chiave universale (a stella), posta all'esterno degli edifici e, in caso di opifici e/o edifici con giardini, aree di manovra, parcheggi, all'ingresso della proprietà, in modo che possano essere letti dall'esterno anche senza la presenza dell'utente.

Il contatore e gli altri apparecchi di controllo dovranno essere collocati nel più assoluto rispetto delle norme contenute nello schema tipo che si allega alla presente per farne parte integrante (Appendice A).

I lavori di scavo dovranno sottostare alle indicazioni riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente regolamento (Appendice B).

### **Articolo 49**

Omissis



## **Concessioni provvisorie natura delle forniture idriche provvisorie**

### **Articolo 50**

Sono considerate concessioni provvisorie quelle disposte dalla Direzione Generale del C.P.S.I.O. nelle seguenti fattispecie:

- a) che siano richieste e concesse per una durata inferiore a quella indicata dall'articolo 6 e comunque non inferiori a mesi tre;
- b) che siano concesse in via temporanea in deroga alle disposizioni particolari del presente regolamento;
- c) che siano fatte con derivazioni praticate a valle dei contatori di impianti preesistenti, quando non fosse possibile, per ragioni contingenti, la presa diretta dalla rete consortile, a giudizio insindacabile del Consorzio;
- d) che siano fatte da condotte di altre amministrazioni, o Enti pubblici o privati, con il consenso degli stessi e del Consorzio, quando l'acqua distribuita venga da esso fornita.
- e) che siano fatte con prelievi occasionali od isolati.
- f) che siano concesse ai soli fini della realizzazione dell'opificio industriale (derivazione di cantiere).

### **Articolo 51**

Le norme che regolano la costruzione degli impianti per concessioni provvisorie e le concessioni stesse, sono quelle prescritte dal presente Regolamento per gli impianti e le concessioni ordinarie, salvo per quanto attiene alla durata.

## **Prezzi dell'acqua per forniture idriche provvisorie**

### **Articolo 52**

Per il prezzo dell'acqua fornita per le concessioni provvisorie di cui agli articoli 42 e 50 e' pari a L. 2.500 oltre IVA e spese accessorie.

## **Norme di pagamento per forniture idriche provvisorie**

### **Articolo 53**

Per ottenere una fornitura idrica provvisoria l'utente deve depositare anticipatamente, all'atto della concessione, l'intero corrispettivo, dovuto per tutta la durata della stessa, commisurato all'impegno minimo contrattuale di cui alla tabella B.

### **Articolo 54**

Per tutte le forniture idriche provvisorie è riservata alla Direzione del Consorzio la facoltà di proporre altre condizioni e garanzie caso per caso.



## **TITOLO III° - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - ECCEDENZE - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA**

### **Misura e pagamento dell'acqua**

#### **Articolo 55**

L'acqua, sia potabile che grezza, concessa a deflusso libero misurata da contatore o venturimetro, è pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del pagamento per le quantità minime stabilite dal contratto.

#### **Ecceденze**

#### **Articolo 56**

L'utente in occasione della richiesta di allaccio indicherà:

- un consumo minimo annuale, funzione del diametro del contatore da installare, – vedi tabella B allegata in calce - che costituirà impegno per lo stesso anche nel caso di non utilizzo e quindi soggetto comunque a pagamento.

Le eccedenze di consumo dell'acqua, determinate come differenza tra l'impegnativo annuale stabilito contrattualmente rapportato al trimestre e la lettura del consumo trimestrale segnato dal contatore, potranno essere oggetto di specifica tariffazione.

La quantità di acqua consumata in meno di quella stabilita nell'atto di fornitura idrica per un anno, non può mai essere compensata con quella consumata in più negli altri anni.

### **Modalità di pagamento**

#### **Articolo 57**

Il pagamento dovrà avvenire improrogabilmente, secondo quanto disposto dal successivo articolo 59, entro e non oltre il termine massimo di gg. 15 dalla data di ricevimento delle fatture da emettersi con cadenza almeno semestrale.

Il Consorzio potrà effettuare la fatturazione dei consumi anticipatamente in base alle quantità relative al periodo precedente.



Gli eventuali reclami in corso risolti dalla Direzione consortile non danno diritto agli utenti di ritardare i pagamenti.

#### **Articolo 58**

omissis

#### **Ritardo nei pagamenti e azione di recupero dei crediti corrispettivi della fornitura**

#### **Articolo 59**

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, gli utenti sono tenuti, oltre al pagamento dovuto, anche a quello di una penale, nella misura del 5% dell'importo fatturato, nonché agli interessi legali vigenti al momento.

La messa in mora dell'utente avviene automaticamente allo scadere del 15° giorno dalla data di ricevimento della fattura senza avviso da parte del Consorzio.

La morosità dà inoltre diritto alla Direzione del C.P.S.I.O. di sospendere la somministrazione dell'acqua, con preavviso non inferiore a 20 giorni mediante raccomandata A.R. accompagnato dal duplicato della fatturazione non pagata e senza che tale sospensione possa comunque esonerare l'utente dall'obbligo dei pagamenti fino alla scadenza del contratto, salvo i casi di rescissione di cui all'articolo 30.

L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimento di danni per la sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'utente moroso pagherà oltre la somma per gli arretrati, penalità ed interessi di mora, le altre spese che il Consorzio incontrasse per la rimessa in servizio dell'impianto, nonché i diritti per la sospensione e la riattivazione della fornitura ai sensi dell'articolo 33 del presente Regolamento.

La Direzione consortile è espressamente autorizzata ad esercitare ogni necessaria azione, anche stando in giudizio, per la riscossione dei crediti corrispettivi derivanti dalla esecuzione della fornitura idrica somministrata a carico del C.P.S.I.O..

#### **Tipi degli apparecchi di misura - Manutenzione**

#### **Articolo 60**

Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura della acqua sono stabiliti dal responsabile del servizio consortile in relazione alla natura della concessione ed al consumo minimo impiegato.

Il responsabile del servizio consortile ha sempre facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga, senza obbligo di preavvisi o di giustificazione qualsiasi, eccezione fatta per i grossi utenti impegnati in lavorazioni richiedenti la continuità della fornitura.



La spesa per la pulizia e manutenzione e/o eventuale sostituzione del contatore volumetrico sono a totale carico dell'utente.

### **Posizione e custodia degli apparecchi di misura**

#### **Articolo 61**

Gli apparecchi di misura sono collocati, in apposita nicchia con chiusura a chiave, da realizzarsi a cura e spese dell'utente, all'esterno del lotto industriale ed a ridosso della recinzione secondo le indicazioni del responsabile del servizio consortile .

Il responsabile del servizio consortile ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso, per modifiche ambientali non imputabili ad esso venga a trovarsi in località poco adatte alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello metallico apposto dal responsabile del servizio o suo preposto.

La rottura o alterazione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, danno luogo ad azione penale e civile contro l'utente, alla sospensione immediata ed alla revoca della concessione, nonché alle penali previste nel presente Regolamento.

### **Guasti agli apparecchi**

#### **Articolo 62**

L'utente deve provvedere che siano riparati dal gelo e dalle manomissioni gli apparecchi di misura, la tubazione di presa e gli accessori sulla proprietà privata fino agli apparecchi di misura, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti all'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consorzio affinché questi possa provvedere.

### **Verbali di posa del contatore**

#### **Articolo 63**

La constatazione dell'applicazione ed esistenza dell'apparecchio misuratore dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dall'abbonato, su apposito modello, nella quale saranno menzionati il tipo dell'apparecchio, le caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo registrato dal contatore stesso.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del responsabile del servizio ed esclusivamente per mezzo dei suoi agenti.





## **Rimozione e sostituzione del contatore**

### **Articolo 64**

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura, sono redatti, su appositi modelli, i relativi verbali, firmati dall'utente e dall'agente del Consorzio. In mancanza dell'utente il verbale è firmato da due testimoni. Tali verbali, oltre ai dati all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali altre irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

## **Letture dei misuratori**

### **Articolo 65**

La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello oggetto di fatturazione.

L'agente incaricato della lettura compilerà l'apposito modulo contenente l'indicazione della lettura e la data del rilevamento. Detto modulo verrà controfirmato anche dall'utente.

### **Articolo 66**

Qualora per causa dell'utente non sia possibile eseguire la lettura mensile del misuratore, il Consorzio provvederà a fatturare un consumo pari a quello del mese precedente salvo conguaglio e dove tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del mese successivo, verrà disposta dal responsabile del servizio la chiusura della presa d'impianto che potrà essere riaperta soltanto dopo che sarà stata effettuata la necessaria lettura e dopo che l'utente avrà provveduto al versamento di cui all'articolo 33.

## **Irregolare funzionamento del contatore. Medie**

### **Articolo 67**

Qualora sia stata riscontrata l'irregolarità di funzionamento del contatore, non dipendente da responsabilità dell'utente, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura uguale a quella del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli del dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.

Nei casi di manomissione del contatore o quando manchi qualche elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici.



## **Verifica , a richiesta dei misuratori**

### **Articolo 68**

Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il responsabile del servizio consortile, dietro richiesta scritta dell'utente, accompagnata da un deposito stabilito nell'apposita tabella (Tabella A) dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamento dell'utente e la responsabilità dello stesso, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Consorzio che disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni limitatamente al trimestre precedente a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento.

## **TITOLO IV - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI PRESCRIZIONE E MODALITÀ' COSTRUTTIVE**

### **Articolo 69**

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, sono eseguiti a cura e spese dell'utente.

Il responsabile del servizio approverà lo schema idrico proposto dall'utente riservandosi di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie, dal lato tecnico ed igienico, perché gli impianti interni possano essere posti in esercizio.

L'accertamento alle prescrizioni consortili e la rispondenza tra l'approvato ed il realizzato od in corso di realizzazione, sarà effettuato dal responsabile del servizio in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.

Sono da osservarsi le norme stabilite nei seguenti articoli.

### **Articolo 70**

Gli immobili serviti di acqua potabile o grezza dovranno immettere le acque di rifiuto nella fogna consortile, attenendosi ai regolamenti consortili ed alle leggi vigenti in materia o emendate successivamente ed ai quali l'utente è tenuto a uniformarsi.

Nel caso in cui le fogne consortili non siano ancora messe in funzione, resterà, comunque a carico dell'utente il rispetto delle leggi regionali la materia.

### **Articolo 71**

Negli interni degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate.



Esse non dovranno essere poste in vicinanza di superfici riscaldate ed in linea di massima troveranno allocazione in cavi non soggetti a temperatura eccessiva.

Qualora questa ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente difese con rivestimenti isolanti con altri mezzi di protezione.

Le reti dovranno essere costruite e mantenute a perfetta regola d'arte.

Ove la condotta debba eccezionalmente attraversare canali condotte di fognatura, deve sorpassarli a squadra e deve essere isolata con tubi protettori e non avere giunti almeno un metro prima e dopo gli attraversamenti suddetti.

Nessun tubo, portatore di acqua potabile, potrà di norma sottopassare o essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertata necessità e dietro benessere del Consorzio e dell'Autorità Sanitaria.

Nei punti più depressi delle condotte dovranno mettersi in opera dei rubinetti che permetteranno di scaricare completamente le condotte interne. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre allo scarico, altro congegno che consenta l'isolamento del servizio.

Tutti i rubinetti da usarsi nella distribuzione interna devono essere di tipo tale da evitarne il prodursi di forti colpi di ariete nelle condotte.

E' pertanto assolutamente vietata l'inserzione di rubinetti a maschio nelle condotte.

## **Divieti**

### **Articolo 72**

E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapori, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste con sostanze estranee.

Analogamente è vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

## **Impianto di pompaggio**

### **Articolo 73**

Le installazioni per il sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici di altezze superiori alle quote dei piani di distribuzione dell'acqua, dovranno realizzarsi in



maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua dei serbatoi che fossero annessi all'impianto di pompaggio.

E' vietato in ogni caso l'inserimento delle pompe sulle condutture direttamente collegate a quelle consortili.

I tipi di impianto di pompaggio da adottarsi saranno preventivamente approvati dall'Ufficio Tecnico consortile che potrà modificare, ove ne ravvisi la necessità, lo schema proposto per tale impianto.

L'utente è tenuto ad eseguire le prescrizioni impartitegli.

#### **Articolo 74**

E' vietato l'impianto dei serbatoi per la raccolta e distribuzione dell'acqua ad uso potabile.

Tale divieto non ha luogo quando il serbatoio e la condotta adduttrice siano disposti in modo che non sia possibile all'acqua di ritornare nei tubi adduttori.

Nel caso che tali serbatoi fossero impiantati allo scopo di sfruttare erogazioni di acqua al di sotto del grado di sensibilità dei contatori, ovvero siano costruiti in deroga alle disposizioni degli articoli precedenti, la Direzione consortile, oltre all'azione penale e civile da intraprendersi a carico dell'utente, si riserva il diritto di ordinare la rimozione e, in caso di inadempienza, di disporre la sospensione dell'erogazione e la revoca della fornitura idrica.

#### **Modifiche**

#### **Articolo 75**

Il responsabile del servizio consortile potrà ordinare in qualsiasi momento le modifiche agli impianti interni che ritenesse necessarie e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.

In caso di inadempienza la Direzione consortile avrà facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

#### **Perdite, danni, responsabilità**

#### **Articolo 76**

Ogni utente, per qualsiasi causa o titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua sarà pertanto ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi, dopo il contatore, da qualunque causa



prodotte, ne il Consorzio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni degli impianti interni potessero derivare.

## **Vigilanza**

### **Articolo 77**

Il Consorzio avrà sempre il diritto di ispezionare, a mezzo dei dipendenti del Consorzio all'uopo autorizzati, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

I dipendenti del Consorzio all'uopo incaricati, di tessere di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che nel rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.

Dette ispezioni avranno luogo nelle ore di ufficio del Consorzio e saranno possibilmente concordate con l'utente.

In caso di opposizione od ostacolo da parte dell'utente, il Consorzio si riserva il diritto di sospensione immediata dell'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo e non sia accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar luogo a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno. Resta altresì salvo il diritto del Consorzio, con provvedimento della Direzione, alla revoca delle fornitura idrica o alla riscossione dei canoni fino al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.

## **TITOLO V° - INFRAZIONI**

### **Articolo 78**

La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente Regolamento, o delle altre condizioni accettate nel contratto di utenza, dà diritto alla Direzione Generale del C.P.S.I.O. di sospendere l'erogazione dell'acqua e sanzionare l'utente secondo la Tabella A, oltre al rimborso di eventuali spese per danni. Nei casi di frode, come sottrazione dolosa di acqua, derivazione abusive, manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture o agli impianti, apparecchi misuratori compresi, oltre all'azione penale e civile da sperimentarsi contro l'utente, la penale di cui precedentemente comma non sarà mai inferiore ad 1/3 della penale stabilita



nell'apposita tabella (Tabella A) ed il Consorzio avrà la facoltà con atto della Direzione di revocare la fornitura idrica con le conseguenze di cui all'articolo 30.

Quando l'utente non paghi la penale applicatagli e non adempia alle prescrizioni dettate dal Consorzio ovvero sia recidivo, il Consorzio potrà sospendere con atto della Direzione la somministrazione dell'acqua e revocare la fornitura idrica con le conseguenze di cui all'articolo 30.

#### **Articolo 79**

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono constatate dai dipendenti del Consorzio all'uopo autorizzati con regolare verbale di cui una copia è consegnata all'utente.

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Articolo 80**

Il personale addetto alla gestione dell'acquedotto consortile è munito di tessera di riconoscimento personale rilasciata dal Consorzio, timbrata e firmata, con l'indicazione dei connotati, delle generalità e qualifica del titolare. Lo stesso è tenuto ad esibirla in caso di richiesta dell'utente.

#### **Articolo 81**

Qualunque tassa che venisse imposta da Legge sugli impianti e sulle apparecchiature a servizio dell'acquedotto sarà ad esclusivo carico dell'utente.

#### **Articolo 82**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento sono applicabili le disposizioni di legge vigenti e quelle che in materia saranno emanate successivamente.



## TABELLA "A"

- 1) Versamento a titolo di rimborso forfetario per spese amministrative pari a L. 250.000.
- 2) Clausola penale per il danno derivante dalla violazione delle prescrizioni del presente regolamento e fatto salvo il ristoro di ogni ulteriore danno:
  - L. 10.000.000 per utenze aventi un consumo medio annuo superiore ai 100.000 mc;
  - L. 5.000.000 per utenze aventi un consumo medio annuo compreso tra i 50.000 mc e 100.000 mc;
  - L. 2.500.000 per utenze aventi un consumo medio annuo compreso tra i 50.000 mc e 10.000 mc;
  - L. 1.500.000 per utenze aventi un consumo medio annuo inferiore a 10.000 mc .

La procedura di accertamento della infrazione è curata dal Dirigente del Servizio e viene risolta con atto della Direzione Generale.

- 3) Rimborso spesa per verifiche sui consumi espressamente richiesto dall'utente L. 150.000 oltre IVA.



**TABELLA "B"**  
**INDICAZIONE DEI CONSUMI CONTRATTUALI MINIMI**  
**IN BASE AL DIAMETRO DEI CONTATORI**

- Contatore	fino ad 1½ pollice	300 mc
- Contatore	2 pollici	500 mc
- Contatore	2 ½ pollici	1000 mc
- Contatore	100 mm	10.000mc
- Contatore	150 mm	30.000mc





## DOMANDA DI ALLACCIO IDRICO E FOGNARIO

AL **CONSORZIO PUBBLICO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI OLBIA**

Il sottoscritto.....  
in qualità di.....della Società

.....  
CF. ....

P.IVA .....

con sede in .....ed ubicata nell'agglomerato industriale  
di.....

### CHIEDE

a codesto Spett.le Consorzio di voler provvedere ad allacciare alla rete idrica ed alle reti fognarie l'opificio industriale sopra citato.

A tale fine:

### DICHIARA

- che l'impegno minimo di consumo idrico annuale è di mc. .... (funzione del diametro del contatore – vedi tabella B);
- di accettare tutte le condizioni previste nei **“REGOLAMENTI CONSORTILI DI DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE IDRICHE E FOGNARIE”**.

Si allega alla presente:

- planimetria riportante lo schema della rete idrica e fognaria;
- l'ubicazione del pozzetto di utenza;
- concessione edilizia;
- tipo di frazionamento;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 45 Legge 47/85.
- istanza di agibilità dell'opificio industriale a norma del D.P.R. n° 425 del 1994.

**LA SOCIETÀ'**

(timbro e firma)

.....  
OLBIA lì, .....



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15)

(Opere iniziate anteriormente al 30.01.1977)

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ in  
qualità di \_\_\_\_\_ della Ditta \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via  
\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ CF. \_\_\_\_\_ P.I.  
\_\_\_\_\_

valendomi della facoltà stabilita dall'art. 4 della Legge suddetta

### DICHIARO

che, al fine della stipula della convenzione per la fornitura idrica con il Consorzio Pubblico per lo Sviluppo Industriale di Olbia, sono soddisfatte le condizioni indicate nell'art. 45 della L. n. 47 del 28.02.1985 ed in particolare, che l'opera è iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977.

Olbia, li \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE




## APPENDICE A



# PARTICOLARE ALLACCIO

- opere in sede muraria -



PARTICOLARE ALLACCIO

**APPENDICE B**



## DISCIPLINARE TECNICO ALLEGATO ALL'AUTORIZZAZIONE

del \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Nell'esecuzione dei lavori, consentiti nella suindicata autorizzazione, e' fatto obbligo di sottostare alle seguenti condizioni:

**ART. 1** - Le opere formanti oggetto della presente autorizzazione dovranno essere eseguite in perfetta conformita' dei particolari risultanti dalla domanda avanzata dalla ditta \_\_\_\_\_ nella persona del sig. \_\_\_\_\_ con richiesta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, e dalla documentazione allegata alla domanda stessa costituita dai disegni (planimetrie sezioni etc.) salvo quanto possa risultare specificatamente modificato dalle prescrizioni del presente disciplinare.

A tal fine la domanda, con i suddetti allegati, formera' parte integrante del presente disciplinare.

### **ART. 2 - PRESCRIZIONI ESECUZIONE LAVORI**

#### **a) ATTRAVERSAMENTI STRADALI.**

Il piano bitumato manomesso trasversalmente dovra' essere ripristinato con riempimento dello scavo in misto cementato, sovrastante massetto in cls da KG. 250 il cui piano a stesa ultimata, sarà inferiore di cm. 3 di quello del tappeto d'usura finito e, tappeto d'usura dello spessore minimo compatto di cm. 3 esteso per almeno ml 5,00 a cavallo dello scavo, per tutta la lunghezza dello stesso.

L'attraversamento dovra' essere quanto più' possibile normale all'asse stradale ed inoltre dovra' essere ripristinata eventuale segnaletica orizzontale esistente e tenuta efficiente quella verticale esistente.

#### **b) SCAVI LONGITUDINALI SU PIANO BITUMATO.**

Il piano bitumato manomesso longitudinalmente dovra' essere ripristinato con riempimento dello scavo in calcestruzzi dosato con Kg. 120 di cemento per mc di inerti, e tappeto d'usura dello spessore minimo compatto di cm. 3, esteso per almeno mezza carreggiata.. Dovra' inoltre essere ripristinata la segnaletica orizzontale esistente

E conservata ininterrottamente quella verticale.

#### **c) SCAVI IN BANCHINA.**



La banchina manomessa dovrà essere ripristinata con riempimento dello scavo con misto cementato umido dosato a Kg. 120 di cemento previa copertura del tubo con calcestruzzo e superiore massetto in calcestruzzo dosato a Kg. 250 di cemento avente uno spessore di cm. 20. Allontanamento a rifiuto del bitume sgretolato dai lavori ed eventuale segnaletica orizzontale e/o verticale.

**d) SCAVI NELLE PERTINENZE E/O CUNETTE.**

I reintegri dovranno essere eseguiti almeno in due fasi:

nelle prime fasi lo scavo dovrà essere riempito con materiale di scavo se ancora utilizzabili, altrimenti con misto arido di cava compattato mediante bagnatura e pilonato

con apposite macchine costipatrici;

nell'ultima fase di cm. 30 dalla quota di campagna, lo scavo dovrà essere riempito con materiale sciolto privo di pietrame di qualsiasi dimensione e pilonato con apposite macchine costipatrici, usando tutte quelle cautele dettate dalla pratica atte ad evitare, in seguito, avvallamenti e deformazioni del piano viabile e delle pertinenze stradali.

In caso di presenza di roccia, il riempimento dovrà essere eseguito esclusivamente con materiale arido privo di pietrame di qualsiasi dimensione e pilonato con apposite macchine costipatrici.

Ove occorra, gli scavi dovranno essere, convenientemente sbatacchiati per garantire la loro stabilità contro franamenti e/o smottamenti.

La banchina deformata in seguito ai lavori dovrà essere ricaricata con materiale sciolto e privo di pietrame e opportunamente risagomata.

Per la cunetta con pendenza maggiore del 2% a richiesta dovranno essere costruite apposite brigliette antierosione in cls. di altezza non superiore a cm. 25 in modo che tra il piede di quella a monte e la sommità di quella a valle la pendenza non superi il 2%.

In scelta, sempre a richiesta dell'ufficio tecnico, dovranno essere costruiti i fondelli della cunetta in cls. dosata. La cunetta dovrà essere rifinita con materiale sciolto e risagomato in forma trapezoidale.

**e) MATERIALI DI RISULTA.**

I materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere trasportati a rifiuto.

**f) PROFONDITÀ MINIMA.**

La profondità minima cui dovranno essere collocate le tubazioni non potrà essere inferiore a MT. 1,00 sotto il piano viabile a MT. 0,80 sotto le pertinenze e/o cunette stradali.

**ART. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI DURANTE I LAVORI:**



Qualunque cosa manomessa sia sul corpo stradale che sulla pertinenza deve essere ripristinata a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni particolari che potranno essere impartite all'atto esecutivo e sotto la sorveglianza del personale tecnico di questo Consorzio.

Durante l'esecuzione dei lavori e' vietato interrompere e comunque ostacolare il transito lungo l'asse mediano, restando proibito di formare sul piano viabile, depositi di materiali, attrezzi ecc.. Cosi' come pure non dovra' essere ostacolato il libero deflusso delle acque sul piano viabile e sui fossi di scolo.

Gli scavi per gli attraversamenti stradali, dovranno essere eseguiti a meta' larghezza stradale per volta, mantenendo ed assicurando il transito sulla rimanente parte della carreggiata.

Resta vietato di procedere alla escavazione della seconda meta' se prima non sia stato ricostruito, in condizione di agevole transibilita', il piano viabile della prima parte.

Il corpo stradale, piano stradale e pertinenze, dovranno subito dopo l'esecuzione dei lavori d'impianto, essere ricostruite secondo quelle precise modalita' in cui si trovano all'atto della loro manomissione ed in conformita' dello stato delle tratte contigue alle quali debbono ricordarsi in modo perfetto.

Se nonostante tutte le cautele e buone norme adottate avessero in prosieguo di tempo a verificarsi ugualmente degli avvallamenti e deformazioni la ditta autorizzata, ha l'obbligo delle continue riprese del piano viabile, delle banchine e delle pertinenze stradali fino a perfetto assestamento e regolarizzazione.

Dovra' essere provveduto all'immediato trasporto fuori dalla sede stradale e sue pertinenze di tutte le materie di scavo o di demolizione risultanti esuberanti e comunque di rifiuto e comunque di rifiuto, nonche' di tutti i materiali, attrezzi e mezzi d'opera non piu' occorrenti.

#### **ART. 4 - VARIAZIONI IN OPERA**

La ditta autorizzata non potra' portare alcuna variante, sia pure di dettaglio, all'impianto all'atto dell'esecuzione, se prima non avra' riportato il consenso del Consorzio.

Per contro e' riservato allo stesso Consorzio la facolta' di richiedere quelle varianti di dettaglio o aggiunte all'impianto che, senza alterare le caratteristiche essenziali delle opere, fossero ritenute necessarie nell'interesse della proprieta' stradale e del transito.





## **ART. 5 - INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione trascorsi i quali la concessione si intende decaduta.

Le opere formanti oggetto del presente disciplinare dovranno essere ultimate entro il novantesimo giorno a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione. La ditta autorizzata comunicherà tempestivamente allo scrivente Consorzio autorizzato l'avvenuta ultimazione dei lavori al fine di accertare sul posto, in contraddittorio, la loro esecuzione in conformità all'autorizzazione. In tale sede il consorzio si riserva la facoltà di procedere, entro tre mesi dalla data di comunicazione, agli accertamenti mediante gli assaggi che si potranno rendere necessari.

L'onere relativo sarà a carico esclusivo della ditta autorizzata, alla quale compete anche l'obbligo dell'immediato ripristino dei sondaggi effettuati.

Di tali accertamenti si redigerà verbale sottoscritto dalle parti, rimanendo inteso che qualunque intervento di risanamento che si rendesse necessario per difetto di esecuzione dei lavori di ripristino sarà a carico della ditta autorizzata.

Decorso un periodo di diciotto mesi dal verbale di accertamento, senza che il Consorzio abbia sollecitato eccezioni, il ripristino si intenderà eseguito a regola d'arte e la porzione delle strade interessate dai lavori sarà riassunta in manutenzione del Consorzio.

Qualora invece si rendano necessari interventi risanamento o di ricarica, detto periodo deve considerarsi interrotto ed il nuovo periodo decorrerà dalla data dell'ultimo intervento.

## **ART. 6 - APPOSIZIONE SEGNALETICA LAVORI**

Durante l'esecuzione dei lavori la ditta autorizzata dovrà provvedere di propria iniziativa ad apporre segnalazione per evitare infortuni e danni al personale addetto ai lavori alla strada ed a terzi.

Tali segnalazioni, durante le ore diurne di completa visibilità saranno fatte mediante corretti cavalletti e cartelli indicatori, mentre le ore notturne o d'offuscata visibilità saranno fatte mediante luci rosse distribuite a conveniente distanza tra loro e dagli ostacoli.

Mediante opportuno servizio di guardia dovrà essere assicurata l'intera durata dei periodi di visibilità affuocata, l'efficienza e continuità delle anzidette segnalazioni luminose.

**ART. 7 - E' fatto obbligo alla ditta autorizzata durante l'esecuzione dei lavori al mantenimento essere e ben visibile d'ogni singolo segnale verticale esistente.**



**ART. 8** - La ditta autorizzata dovrà sempre ottemperare a tutte le disposizioni d'ordine generale e particolare relative allo svolgimento dei lavori e delle modalità che in qualsiasi tempo potessero essere impartite dal consorzio nell'interesse della proprietà stradale e per la tutela del transito dovrà riparare prontamente tutti i danni che in dipendenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso, variazione a rimozione delle opere connesse potessero derivare sia alla strada e sue pertinenze che a terzi, rimanendo sempre la ditta autorizzata responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dai lavori.

In caso di inadempienza, anche parziale, il Consorzio provvederà d'ufficio ed a carico della ditta autorizzata ad eseguire i lavori necessari per riparare i danni di cui sopra.

La ditta autorizzata è obbligata sotto l'osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare di provvedere a propria cura e spese alla continua manutenzione in perfetta efficienza delle opere del preciso stato in cui sono concesse, e all'esecuzione di tutti quei lavori di riparazione, di variante, di completamento e di perfezionamento occorrenti durante l'esercizio della concessione.

Nel caso di riparazioni non apportanti manomissioni del piano viabile, le quali presentino carattere di somma urgenza, è consentito il pronto intervento, con obbligo in ogni caso di darne preavviso all'ufficio tecnico consortile.

**ART. 9** - È fatta riserva di provvedere, eventualmente, a spese della ditta autorizzata anche in modo continuo, alla sorveglianza dei lavori con personale del consorzio, nonché di procedere, a diretta cura dell'ufficio tecnico consortile, e sempre a carico della ditta autorizzata, alla riparazione o ripristino del corpo stradale, piano viabile e pertinenze eventualmente manomesse, tutte le volte che sarà ritenuto opportuno, per inadempienze totali o parziali da parte della stessa ditta autorizzata.

**ART. 10** - La presente autorizzazione di cui il presente disciplinare, fa parte integrante, non vincola in alcun modo la facoltà piena ed insindacabile del Consorzio di apportare modifiche di qualsiasi specie al tratto di strada interessato all'autorizzazione sia dell'andamento plano-altimetrico sia alla sagoma stradale, senza che la ditta autorizzata possa opporsi in alcun modo.

In tal caso il Consorzio né darà notifica con preavviso di tre mesi da darsi mediante semplice lettera raccomandata alla ditta autorizzata, senza che questa possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese e compensi di alcun genere.



La ditta autorizzata, nel periodo designato dal suddetto preavviso, dovrà provvedere a sua cura e spese alle modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione totale delle opere nonché al ripristino e alla sistemazione del corpo stradale, piano viabile e pertinenze, seguendo a sua cura e spese tutti quei lavori indicati dal Consorzio a suo giudizio insindacabile in caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto d'ufficio a appese della ditta autorizzata.

**ART. 11** - La società autorizzata terra' il Consorzio concedente sollevato da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria che per dato o fatto della presente autorizzazione potesse pervenire da terzi, intendendosi che la presente autorizzazione è assentite salvo diritto di terzi.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**( dott. Aldo CARTA )**



**APPENDICE C**  
**(convenzioni ordinarie)**



## CONSORZIO PUBBLICO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI OLBIA

ENTE PUBBLICO ECONOMICO (ART. 36, COMMA 4, L. 317 / 91)  
Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 227787/1996 - C.F. 82004630909 - P. iva 00322750902  
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI

file:contratto1

### CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE DERIVATA DALLA RETE IDRICA DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI OLBIA.

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_  
in Olbia, fra il Dott. Aldo Carta qualità di Direttore Generale del Consorzio Pubblico per lo Sviluppo Industriale di Olbia - Ente pubblico economico - partita I.V.A. n. 00322750902, con sede in Olbia, Porto Industriale - Loc. Cala Saccaia - nel contesto più brevemente chiamato "Consorzio"

e

la Ditta \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_) - \_\_\_\_\_ - P.I. \_\_\_\_\_ -  
C.F. \_\_\_\_\_ (che per brevità sarà appresso denominata "Ditta")  
legalmente rappresentata dal \_\_\_\_\_ nato ad \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_, si  
stipula la seguente convenzione:

La Direzione Generale del Consorzio in ordine alla richiesta di allacciamento ed erogazioni d'acqua potabile avanzata dalla Ditta:

#### PREMESSO

- che la stessa ha necessità di un allaccio idrico ad uso potabile;



- che la stessa ha presentato domanda di agibilità al Comune di Olbia in data \_\_\_\_\_  
prot. n. \_\_\_\_\_, giusta art. 14 del Regolamento Idrico consortile e del D.P.R. n. 425/94;

## AUTORIZZA

la predetta Ditta al prelevamento di quantitativi d'acqua dalla rete di distribuzione dell'acquedotto consortile alle seguenti condizioni:

### art. 1

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla realizzazione delle opere (allaccio e strumenti di misura, trasporto dell'acqua dall'acquedotto allo stabilimento) sono poste a totale carico dell'utente. Tutte le opere di presa e di trasporto dovranno essere tenute in perfetta efficienza a spese e cura dell'utente, dalla presa fino allo stabilimento.

In caso di danneggiamenti o rottura del pozzetto di presa o della condotta la Ditta, a proprie spese, dovrà provvedere alle necessarie riparazioni nel termine di 24 ore.

### art. 2

La linea temporanea dovrà disporre di idoneo strumento di misura che sarà posto in apposita nicchia lungo il perimetro esterno del lotto.

Il controllo di tale nicchia dovrà poter essere effettuata anche dal personale del C.P.S.I.O..

### art. 3

Per la somministrazione dell'acqua potabile si applicherà la seguente tariffa, relativa alle utenze facenti parte dell'agglomerato industriale:

- acqua potabile: L.\mc. ~~990~~<sup>noventa</sup> (novecentoquaranta lire) oltre IVA.

### art. 4

L'utente si impegna a consumare un quantitativo minimo annuale di mc \_\_\_\_\_, che può essere aggiornato sulla base del numero dei dipendenti della ditta e dell'effettiva attività svolta.

### art. 5

L'aggiornamento eventuale e motivato delle tariffe avrà effetto immediato e sarà comunicato all'utenza in qualsiasi modo.

### art. 6

La Ditta si impegna a seguire le norme e le prescrizioni previste nel regolamento idrico consortile d'intesa con l'ufficio tecnico del consorzio.



**art. 7**

La presente convenzione ha la durata di 5 anni, decorrente dalla data di stipulazione e s'intende rinnovata alle medesime condizioni qualora una delle parti non ne faccia disdetta almeno 2 mesi prima della scadenza.

**art. 8**

Il Consorzio ha facoltà di cedere il presente contratto a terzi. La Ditta potrà cedere il contratto a terzi previo consenso scritto da parte del Consorzio.

**art. 9**

Il Consorzio si riserva di modificare i termini della presente convenzione ed il prezzo dell'acqua dandone comunicazione tempestiva all'utente.

**art. 10**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.10.1972, n. 634.

La eventuale detta imposta, nonché le spese contrattuali e l'imposta di bollo sono a carico dell'utente.

Il Rappresentante Legale del  
C.P.S.I.O.  
dott. Aldo CARTA

Il Rappresentante Legale della  
Ditta



## CONSORZIO PUBBLICO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI OLBIA

ENTE PUBBLICO ECONOMICO (ART. 36, COMMA 4, L. 317 / 91)  
Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 227787/1996 - C.F. 82004630909 - P. iva 00322750902  
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI

file:contratto2

### CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE DERIVATA DALLA RETE IDRICA DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI OLBIA.

### UTENZA STABILE EXTRA AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI OLBIA.

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_  
in Olbia, fra il Dott. Aldo Carta qualità di Direttore Generale del Consorzio Pubblico per lo  
Sviluppo Industriale di Olbia - Ente pubblico economico - partita I.V.A. n. 00322750902, con  
sede in Olbia, Porto Industriale - Loc. Cala Saccaia - nel contesto piu' brevemente chiamato  
"Consorzio"

e

la Ditta \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_) - \_\_\_\_\_ - P.I. \_\_\_\_\_ -  
C.F. \_\_\_\_\_ (che per brevità sarà appresso denominata "Ditta")  
legalmente rappresentata dal \_\_\_\_\_ nato ad \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_, si  
stipula la seguente convenzione:

La Direzione Generale del Consorzio in ordine alla richiesta di allacciamento ed erogazioni d'acqua  
potabile avanzata dalla Ditta:





## PREMESSO

- che la stessa ha necessità di un allaccio idrico ad uso potabile;
- che la stessa è una utenza stabile extra agglomerato industriale;
- che la stessa ha presentato domanda di agibilità al Comune di Olbia in data \_\_\_\_\_  
prot. n. \_\_\_\_\_, giusta art. 14 del Regolamento Idrico consortile e del D.P.R. n. 425/94;

## AUTORIZZA

la predetta Ditta al prelevamento di quantitativi d'acqua dalla rete di distribuzione dell'acquedotto consortile alle seguenti condizioni:

### art. 1

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla realizzazione delle opere (allaccio e strumenti di misura, trasporto dell'acqua dall'acquedotto allo stabilimento) sono poste a totale carico dell'utente. Tutte le opere di presa e di trasporto dovranno essere tenute in perfetta efficienza a spese e cura dell'utente, dalla presa fino allo stabilimento.

In caso di danneggiamenti o rottura del pozzetto di presa o della condotta la Ditta, a proprie spese, dovrà provvedere alle necessarie riparazioni nel termine di 24 ore.

### art. 2

La linea temporanea dovrà disporre di idoneo strumento di misura che sarà posto in apposita nicchia lungo il perimetro esterno del lotto.

Il controllo di tale nicchia dovrà poter essere effettuata anche dal personale del C.P.S.I.O..

### art. 3

Per la somministrazione dell'acqua potabile si applicherà la seguente tariffa, relativa alle utenze facenti parte dell'agglomerato industriale:

- acqua potabile: L.\mc. 1650 (milleseicentocinquanta lire) oltre IVA.

### art. 4

L'utente si impegna a consumare un quantitativo minimo annuale di mc \_\_\_\_\_, che può essere aggiornato sulla base del numero dei dipendenti della ditta e dell'effettiva attività svolta.

### art. 5

L'aggiornamento eventuale e motivato delle tariffe avrà effetto immediato e sarà comunicato all'utenza in qualsiasi modo.



**art. 6**

La Ditta si impegna a seguire le norme e le prescrizioni previste nel regolamento idrico consortile d'intesa con l'ufficio tecnico del consorzio.

**art. 7**

La presente convenzione ha la durata di 5 anni, decorrente dalla data di stipulazione e s'intende rinnovata alle medesime condizioni qualora una delle parti non ne faccia disdetta almeno 2 mesi prima della scadenza.

**art. 8**

Il Consorzio ha facoltà di cedere il presente contratto a terzi. La Ditta potrà cedere il contratto a terzi previo consenso scritto da parte del Consorzio.

**art. 9**

Il Consorzio si riserva di modificare i termini della presente convenzione ed il prezzo dell'acqua dandone comunicazione tempestiva all'utente.

**art. 10**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.10.1972, n. 634.

La eventuale detta imposta, nonché le spese contrattuali e l'imposta di bollo sono a carico dell'utente.

Il Rappresentante Legale del

C.P.S.I.O.

dott. Aldo CARTA

Il Rappresentante Legale della

Ditta



**APPENDICE D**  
**(convenzioni provvisorie)**



## CONSORZIO PUBBLICO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI OLBIA

ENTE PUBBLICO ECONOMICO (ART. 36, COMMA 4, L. 317 / 91)  
Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 227787/1996 - C.F. 82004630909 - P. iva 00322750902  
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI

file:contratto

### CONTRATTO PER LA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ACQUA POTABILE DERIVATA DALLA RETE IDRICA DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI OLBIA.

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_  
in Olbia, fra il Dott. Aldo Carta qualità di Direttore Generale del Consorzio Pubblico per lo  
Sviluppo Industriale di Olbia - Ente pubblico economico - partita I.V.A. n. 00322750902, con  
sede in Olbia, Porto Industriale - Loc. Cala Saccaia - nel contesto più brevemente chiamato  
"Consorzio"

e

la Ditta \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_) - \_\_\_\_\_ - P.I. \_\_\_\_\_ -  
C.F. \_\_\_\_\_ (che per brevità sarà appresso denominata "Ditta")  
legalmente rappresentata dal \_\_\_\_\_ nato ad \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_, si  
stipula la seguente convenzione:

La Direzione Generale del Consorzio in ordine alla richiesta di allacciamento ed erogazioni d'acqua  
potabile avanzata dalla Ditta:

#### PREMESSO

- che la stessa ha necessità di un allaccio idrico per la realizzazione delle opere edili da realizzare



all'interno del lotto affidato dal Consorzio;

## AUTORIZZA

la predetta Ditta al prelevamento di quantitativi d'acqua dalla rete di distribuzione dell'acquedotto consortile alle seguenti condizioni:

### art. 1

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla realizzazione delle opere (allaccio e strumenti di misura, trasporto dell'acqua dall'acquedotto allo stabilimento) sono poste a totale carico dell'utente. Tutte le opere di presa e di trasporto dovranno essere tenute in perfetta efficienza a spese e cura dell'utente, dalla presa fino allo stabilimento.

In caso di danneggiamenti o rottura del pozzetto di presa o della condotta la Ditta, a proprie spese, dovrà provvedere alle necessarie riparazioni nel termine di 24 ore.

### art. 2

La linea temporanea dovrà disporre di idoneo strumento di misura che sarà posto in apposita nicchia lungo il perimetro esterno del lotto.

Il controllo di tale nicchia dovrà poter essere effettuata anche dal personale del C.P.S.I.O..

### art. 3

Per la somministrazione dell'acqua potabile si applicherà la seguente tariffa, relativa alle utenze facenti parte dell'agglomerato industriale:

- acqua potabile: L.\mc. 2500 (duemilacinquecentolire) oltre IVA.

### art. 4

L'utente si impegna a consumare un quantitativo minimo annuale di mc \_\_\_\_\_, che può essere aggiornato sulla base del numero dei dipendenti della ditta e dell'effettiva attività svolta.

### art. 5

L'aggiornamento eventuale e motivato delle tariffe avrà effetto immediato e sarà comunicato all'utenza in qualsiasi modo.

### art. 6

La Ditta si impegna a seguire le norme e le prescrizioni previste nel regolamento idrico consortile d'intesa con l'ufficio tecnico del consorzio.

### art. 7

La presente convenzione ha la durata di 1 anno, decorrente dalla data di stipulazione e s'intende



rinnovata alle medesime condizioni qualora una delle parti non ne faccia disdetta almeno 2 mesi prima della scadenza.

**art. 8**

Il Consorzio ha facoltà di cedere il presente contratto a terzi. La Ditta potrà cedere il contratto a terzi previo consenso scritto da parte del Consorzio.

**art. 9**

Il Consorzio si riserva di modificare i termini della presente convenzione ed il prezzo dell'acqua dandone comunicazione tempestiva all'utente.

**art. 10**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.10.1972, n. 634.

La eventuale detta imposta, nonché le spese contrattuali e l'imposta di bollo sono a carico dell'utente.

Il Rappresentante Legale del  
C.P.S.I.O.  
dott. Aldo CARTA

Il Rappresentante Legale della  
Ditta



## CONSORZIO PUBBLICO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI OLBIA

ENTE PUBBLICO ECONOMICO (ART. 36, COMMA 4, L. 317 / 91)  
Iscr. Reg. Imprese di Sassari n° 227787/1996 - C.F. 82004630909 - P. iva 00322750902  
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI

### CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA POTABILE

#### PER MEZZO DI AUTOCISTERNE DA ESEGUIRSI PRESSO L'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE CONSORTILE

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ in Olbia, fra il Dott. Aldo Carta qualità di Direttore Generale del Consorzio Pubblico per lo Sviluppo Industriale di Olbia - Ente pubblico economico - partita I.V.A. n. 00322750902, con sede in Olbia, Porto Industriale - Loc. Cala Saccaia - nel contesto piu' brevemente chiamato "Consorzio"

e

la Ditta \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) - \_\_\_\_\_ - P.I. \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_ (che per brevità sarà appresso denominata "Ditta") legalmente rappresentata dal \_\_\_\_\_ nato ad \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_, si stipula la seguente convenzione:

#### Premesso

- che la Ditta con nota avente protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha richiesto la fornitura massima di metri cubi n. \_\_\_\_\_ di acqua potabile per il periodo decorrente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ da eseguirsi mediante autocisterna;
- che il trasporto avverrà a mezzo di autobotti di proprietà del signor \_\_\_\_\_



Il Consorzio in ordine alla richiesta di fornitura d'acqua potabile a suo tempo avanzata dalla Ditta, autorizza la predetta al prelevamento di quantitativi d'acqua dalla presa di carico presso l'impianto di potabilizzazione in zona industriale dal contatore n. \_\_\_\_\_ serie n. \_\_\_\_\_, lettura \_\_\_\_\_ mc al \_\_\_\_\_, alle seguenti condizioni:

**art.1**

Nelle more di approvazione del tariffario del servizio idrico consortile e tenuto conto dei criteri di economicità gestionale fissati nella L. 36/94 il prezzo corrispettivo è fissato in L. 2.900 al metro cubo oltre IVA.

**art.2**

Il prelievo e il caricamento dell'acqua delle autobotti dovrà avvenire sotto il costante controllo del personale C.P.S.I.O. dell'impianto di potabilizzazione e durante le normali ore di lavoro.

**art.3**

La Ditta verserà a titolo di anticipo il 30% del corrispettivo calcolato sulla base della quantità massima di acqua richiesta, per il quale verrà emessa regolare fattura. Tale anticipo sarà imputato alla prestazione dovuta in sede di fatturazione a saldo.

**art.4**

La fatturazione dei consumi avverrà alla fine di ciascun mese e dovrà essere saldata a mezzo assegno circolare e/o bancario non trasferibile intestato al Consorzio Industriale, da spedire o consegnare presso l'ufficio ragioneria del Consorzio, entro 8 giorni dal ricevimento della stessa. Qualora non venga effettuato il pagamento entro i termini previsti, saranno applicati gli interessi legali.





**art.5**

La fornitura dell'acqua potrà essere sospesa in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Consorzio per inadempienza della ditta, per lavori di manutenzione generale, riparazioni, guasti agli impianti ect., con un eventuale, se possibile, preavviso di 24 ore. In caso di indisponibilità di acqua dell'acquedotto, per forza maggiore, la fornitura può essere sospesa senza preavviso.

**art.6**

Nel caso di sospensione di acqua per i motivi di cui al punto 5 la Ditta solleva il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità e non potrà pretendere risarcimento dei danni che potranno derivarne .

**art.7**

La presente convenzione ha la durata di mesi 4 decorrente dalla data di stipulazione e può essere prorogata alle medesime condizioni su richiesta della Ditta interessata, entro giorni 15 prima della data di scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, intendendosi cessata la fornitura da parte del Consorzio se non verrà ottemperata tale disposizione.

**art.8**

Il Consorzio si riserva di modificare i termini della presente convenzione ed il prezzo dell'acqua dandone comunicazione tempestiva all'utente.

**art.9**

Alla firma della presente il Consorzio provvederà a consegnare le chiavi del contatore di cui alla premessa e la ditta si impegna a riconsegnarle entro e non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza della Convenzione.

**art.10**



Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.  
26.04.86 n, 131.

La eventuale detta imposta, nonché le spese contrattuali e l'imposta di bollo sono a carico  
dell'utente.

Per il C.P.S.I.O.

Per L'Utente

Il Direttore Generale

Il Rappresentante Legale

dott. Aldo CARTA

